Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Via Buozzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN – Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577
Presidente / Präsident: Tel. 333/3610931 – E-mail: k.schuster@lnd.it
Codice Fiscale / Steuernummer: 08272960587 – *IBAN*: IT 93 E 08081 11607 000308002002
E-mail: combolzano@lnd.it – *Pec:* combolzano.lnd@legalmail.it
Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it – www.iscrizioni.lnd.it – www.calendarifigcbz.it

Stagione Sportiva – Sportsaison 2021/2022

Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 39

del/vom 07/01/2022

INDICE / INHALT

COMUNICAZIONI COMITATO PROV. BOLZANO / MITTEILUNGEN LANDESKOMITEE BOZEN 2298

COMUNICAZIONI URGENTI / WICHTIGE MITTEILUNGEN 2298

COMUNICAZIONI PRESIDENTE PROVINCIA / MITTEILUNGEN LANDESHAUPTMANN 2300

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE / BESCHLUSS LANDESREGIERUNG 05/01/2022 2300

COMUNICAZIONI / MITTEILUNGEN L.N.D. 2316

CIRCOLARE N. 25/CS: LEGGE DI BILANCIO 2022 – LE NOVITÀ PER LO SPORT 2316
CIRCOLARE N. 26/CS: ANNO 2022 – PRINCIPALI SCADENZE TRIBUTARIE 2319

Legenda Indice / Legende Inhalt:
in giallo / in gelb: Suddivisione in Capitoli / Unterteilung in Kapitel
in rosso / in rot: nuove Informazioni Comunicazioni del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
neue Informationen bei den Mitteilungen des Autonomen Landeskomitee Bozen

Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen

COMUNICAZIONI URGENTI / WICHTIGE MITTEILUNGEN

Il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano comunica quanto segue:

- **in riferimento al decreto legge statale e all'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano si comunica che per lo sport di squadra e di contatto, all'aperto e al chiuso, è necessaria la certificazione verde rafforzata (vaccinato o guarito) per tutte le persone (anche allenatori e dirigenti) che accedono nell'impianto sportivo e che hanno compiuto i 12 anni; si rimane in attesa del nuovo Protocollo Sanitario della FIGC, il quale dovrebbe uscire prossimamente per ulteriori dettagli a riguardo;**

- **in riferimento alle riunioni dei Presidenti dei vari Comitati Regionali si comunica che il Torneo delle Regioni non verrà svolto nel periodo previsto dal 24 al 30 aprile 2022;**

- **a seguito della sospensione del Torneo delle Regioni si comunica che tutte le convocazioni delle Rappresentative programmate per il mese di gennaio sono annullate;**

- **vista la sospensione del Torneo delle Regioni e la conseguente disponibilità del fine settimana 23-24 aprile 2022 si comunicano le seguenti modifiche ai calendari di alcuni Campionati:**

- **Promozione: i recuperi programmati per il 29-30/01/22 rimangono invariati, mentre la 17^ giornata di Andata sarà recuperata il fine settimana del 05-06/02/22; le giornate del girone di Ritorno subiranno dunque uno slittamento di una settimana fino al 23-24/04/2022.**
- **1^ Categoria Girone A: l'inizio del Girone di Ritorno sarà posticipato di una settimana al 19-20/02/2022.**
- **Femminile Eccellenza: l'inizio del Girone di Ritorno sarà posticipato di una settimana al 12-13/03/2022.**
- **Juniores Elite: rimane invariato l'inizio dell'attività primaverile; il turno infrasettimanale previsto per il 20/04/22 sarà posticipato al fine sabato 23/04/22;**
- **Allievi e Giovanissimi Elite: l'inizio dell'attività primaverile sarà posticipato di una settimana al 05-06/02/2022.**

Tutti i Campionati non menzionati qui sopra rimangono in programma come già definito.
Ulteriori dettagli inerenti alla programmazione dei vari Campionati saranno comunicati con i prossimi Comunicati.

Das Autonomes Landeskomitee Bozen teilt folgendes mit:

- **In Bezug auf das Gesetzesdekret des Staates und der Verordnung des Landeshauptmannes teilt man mit, dass beim Mannschafts- und Kontaktsport, im Freien und in Innenräumen, der Super Green Pass (2G-Bescheinigung: geimpft oder genesen) erforderlich ist, und zwar für alle Personen ab dem 12. Lebensjahr, ganz gleich ob es sich um Spieler, Trainer oder Betreuer handelt; demnächst wird das neuen Sanitätsprotokoll der FIGC mit weiteren Details diesbezüglich veröffentlicht;**

- **Die Präsidenten der einzelnen Regionen haben in ihrer Videokonferenz vom 05/01/22 beschlossen, dass das Regionenturnier nicht zum vorgesehenen Zeitraum vom 24. bis 30. April 2022 durchgeführt werden kann;**

- **Aufgrund der Verschiebung des Regionenturniers werden alle Einberufungen der Auswahlmannschaften, welche im Monat Januar vorgesehen waren, abgesagt;**

- **In Anbetracht der Verschiebung des Regionenturniers und der daraus folgenden Verfügbarkeit des Wochenendes 23.-24. April 2022 teilt man folgende Änderungen einiger Meisterschaften mit:**

- **Landesliga: die Nachtragsspiele am 29-30/01/22 bleiben im Programm, während der 17. Spieltag der Hinrunde am Wochenende 05-06/02/22 nachgetragen wird; die Spieltage der Rückrunde werden somit bis zum 23-24/04/22 um eine Woche verschoben.**
- **1. Amateurliga Kreis A: der Beginn der Rückrunde wird um eine Woche auf den 19-20/02/22 verschoben.**
- **Damen Oberliga: der Beginn der Rückrunde wird um eine Woche auf den 12-13/03/22 verschoben.**
- **Junioren Elite: der Beginn der Frühjahrstätigkeit wird nicht geändert; der Wochenspieltag vom 20/04/22 wird auf den 23/04/22 verlegt.**
- **A- und B-Jugend Elite: der Beginn der Frühjahrstätigkeit wird um eine Woche auf den 05-06/02/22 verschoben.**

Bei allen anderen Meisterschaften, welche nicht eigens angeführt wurden, werden die bereits mitgeteilten Termine bestätigt.
Weitere Details zur Programmierung der verschiedenen Meisterschaften werden in den nächsten Rundschreiben veröffentlicht.

Comunicazioni Presidente Provincia / Mitteilungen Landeshauptmann

Deliberazione giunta provinciale / Beschluss Landesregierung 05/01/2022

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landeshauptmann
Generalsekretariat des Landes

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Presidente della Provincia
Segreteria Generale della Provincia

DRINGLICHKEITSMAßNAHME DES LANDESHAUPTMANNS BEI GEFAHR IM VERZUG
Nr. 1 vom 05.01.2022

Weitere dringende Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des COVID-19-Notstands

DER LANDESHAUPTMANN

GESTÜTZT AUF

- Artikel 8 Absatz 1 Ziffern 13, 19, 25 und 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 Absatz 2 des Autonomiestatuts, auch mit Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3,
- das Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, in geltender Fassung,
- das Gesetzesdekret vom 22. April 2021, Nr. 52, mit Änderungen zum Gesetz vom 17. Juni 2021, Nr. 87, erhoben,
- die Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug Nr. 28 vom 30.07.2021, Nr. 29 vom 27.08.2021, Nr. 30 vom 03.09.2021, Nr. 31 vom 01.10.2021, Nr. 32 vom 09.10.2021, Nr. 33 vom 04.11.2021, Nr. 34 vom 22.11.2021, Nr. 35 vom 24.11.2021, Nr. 36 vom 26.11.2021, Nr. 37 del 03.12.2021, Nr. 38 vom 22.12.2021 und Nr. 39 vom 24.12.2021,
- das Gesetzesdekret vom 24. Dezember 2021, Nr. 221, und das Gesetzesdekret vom 30. Dezember 2021, Nr. 229,

FESTGESTELLT,

- dass mit Gesetzesdekret vom 24. Dezember 2021, Nr. 221, der COVID-19-Notstand, ursprünglich ausgerufen mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Januar 2020, bis zum 31. März 2022 verlängert wurde,

ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE E URGENTE

n. 1 del 05.01.2022

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO

- l'articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l'articolo 9, primo comma, punto 10, e l'articolo 52, secondo comma, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28 del 30.07.2021, n. 29 del 27.08.2021, n. 30 del 03.09.2021, n. 31 dell'01.10.2021, n. 32 del 09.10.2021, n. 33 del 04.11.2021, n. 34 del 22.11.2021, n. 35 del 24.11.2021, n. 36 del 26.11.2021, n. 37 del 03.12.2021, n. 38 del 22.12.2021 e n. 39 del 24.12.2021;
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

CONSTATATO

- che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

- dass die kontinuierliche Zunahme von Sars-CoV-2-Infektionen im Staatsgebiet – auch durch die Omikron-Variante verschärft – dazu geführt hat, dass mit Gesetzesdekret vom 24. Dezember 2021, Nr. 221, und mit Gesetzesdekret vom 30. Dezember 2021, Nr. 229, weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt wurden und der Anwendungsbereich der grünen Bescheinigung ausgedehnt wurde, um die Verschlechterung der epidemiologischen Situation einzudämmen und einer solchen vorzubeugen,
- dass es somit als notwendig erachtet wird, die auf Landesebene geltenden Maßnahmen anzupassen,

VERORDNET,

dass **vom 10. Jänner bis 31. März 2022** auf dem gesamten Landesgebiet folgende Bestimmungen angewandt werden, zusätzlich zu den bisher geltenden, soweit sie mit diesen vereinbar sind:

SCHUTZ DER ATEMWEGE SOWIE SICHERHEITSABSTÄNDE

1) Es besteht die Pflicht, immer einen Schutz der Atemwege bei sich zu haben und diesen in allen geschlossenen Räumen, mit Ausnahme der eigenen Wohnung, zu tragen, sowie an sämtlichen Orten im Freien, jene Orte ausgenommen, an denen es aufgrund ihrer Beschaffenheit und angesichts der Umstände gewährleistet ist, dass nicht im selben Haushalt lebende Personen dauerhaft voneinander isoliert bleiben. Unbeschadet von dieser allgemeinen Pflicht sind die Protokolle für die Schule und für die Tätigkeiten der Wirtschaft, der Produktion, der Verwaltung und des Sozialbereichs sowie die Richtlinien für den Konsum von Speisen und Getränken. Ebenfalls davon ausgenommen sind:
   a) Personen, die eine sportliche Tätigkeit betreiben,
   b) Kinder unter 6 Jahren,
   c) Personen mit Krankheiten oder Behinderungen, die mit dem Tragen einer Maske unvereinbar sind, sowie Personen, welche mit diesen interagieren und sich daher in derselben Unvereinbarkeitssituation befinden.

- che la continua crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, aggravata anche dalla variante Omicron, ha portato all'introduzione, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, e con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, di ulteriori misure di sicurezza e all'estensione dell'utilizzo della certificazione verde, al fine di contenere e prevenire l'aggravamento della situazione epidemiologica;
- che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;

ORDINA

che **dal 10 gennaio al 31 marzo 2022** si applichino in tutto il territorio provinciale le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti e non incompatibili:

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA

1) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
   a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
   b) per bambini e bambine di età inferiore a sei anni;
   c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti si trovino nella stessa situazione di incompatibilità;

2) Es besteht zusätzlich zu der Bestimmung laut Punkt 1) die Pflicht, einen zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter einzuhalten, vorbehaltlich der ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen.

GRÜNE BESCHEINIGUNGEN

3) Zum Zwecke der in dieser Verordnung vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen versteht man unter der „3G-Bescheinigung" jene, die gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Gesetzesdekretes vom 22. April 2021, Nr. 52, umgewandelt durch das Gesetz vom 17. Juni 2021, Nr. 87, zum Nachweis einer der folgenden Situationen ausgestellt wird:
   a) erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2,

   b) Genesung von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2,
   c) durchgeführter SARS-CoV-2-Test mit negativem Ergebnis.

4) Zum Zwecke der in dieser Verordnung vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen versteht man unter der „2G-Bescheinigung" jene, die gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben a), b) und c-bis) des Gesetzesdekretes vom 22. April 2021, Nr. 52, umgewandelt durch das Gesetz vom 17. Juni 2021, Nr. 87, zum Nachweis einer der folgenden Situationen ausgestellt wird:
   a) erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2,

   b) Genesung von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2.

5) Die Betreiber, die Aktivitäten ausüben, für welche die besagte Bescheinigung vorgesehen ist, müssen sich diese vorzeigen lassen.

BEWEGUNGEN UND ALLGEMEINE MAßNAHMEN

6) Im Freien sind sportliche Aktivitäten und Bewegungstätigkeiten erlaubt, auch auf dafür ausgestatteten Flächen und in öffentlichen Parks, jedoch mit der Auflage, dass bei der sportlichen Aktivität ein Abstand von mindestens 2 Metern und bei jeder anderen Bewegungstätigkeit mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen eingehalten wird.

2) in aggiunta a quanto disposto al punto 1), è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;

CERTIFICAZIONI VERDI

3) ai fini delle misure di sicurezza contenute nella presente ordinanza, si intende per "certificazione verde semplice" quella emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:

   a) l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
   b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
   c) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 che ha dato esito negativo;

4) ai fini delle misure di sicurezza contenute nella presente ordinanza, si intende per "certificazione verde rafforzata" quella emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, comprovante le seguenti fattispecie:

   a) l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
   b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;

5) gli esercenti le attività per cui è prevista la certificazione verde sono tenuti a richiederne l'esibizione;

SPOSTAMENTI E MISURE GENERALI

6) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;

7) Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können mit eigener Maßnahme weitere Präzisierungen der innerhalb des Gemeindegebietes zulässigen Bewegungen erlassen.

8) Der Zugang der Öffentlichkeit zu Parks und öffentlichen Gärten ist unter der Voraussetzung gestattet, dass das Verbot von Menschenansammlungen, die geltenden Regeln zum Schutz der Atemwege und die zwischenmenschlichen Abstände eingehalten werden. Minderjährigen ist der Zutritt zu Spielplätzen in Parks und öffentlichen Gärten für Erholungs- oder Freizeitaktivitäten gestattet, sofern die Sicherheitsmaßnahmen laut Anhang A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, und jene dieser Verordnung beachtet werden.

9) In öffentlichen städtischen und außerstädtischen Verkehrsmitteln gilt ab 12 Jahren die allgemeine Pflicht, zum Schutz der Atemwege eine FFP2- oder gleichwertige Maske zu tragen. Bis zu einem Alter von 11 Jahren muss eine chirurgische Maske verwendet werden.
Für Aufstiegsanlagen gelten weiters die gesamtstaatlichen Richtlinien.

10) Der Zugang zu Fahrzeugen, die für den öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden, zu Aufstiegsanlagen sowie zu den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, welche von der staatlichen Notstandsregelung vorgesehen sind, setzt das Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) **(2G-Bescheinigung)** voraus.

11) Im öffentlichen Personennahverkehr dürfen die Verkehrsmittel mit maximal 80 % der gewöhnlichen Förderkapazität genutzt werden, vorbehaltlich spezieller Ermächtigungen und unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen.
Die Seilbahnanlagen mit geschlossenen Fahrzeugen dürfen, unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnamen, mit maximal 80 % der gewöhnlichen Förderkapazität, jene mit offenen Fahrzeugen hingegen mit bis zu 100%iger Förderkapazität genutzt werden.
Es werden zudem die in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen weiteren Sicherheitsmaßnahmen angewandt.

7) le Sindache e i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;

8) l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento e delle regole vigenti riguardo alle distanze interpersonali e alla protezione delle vie respiratorie; è consentito l'accesso dei minori alle aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e della presente ordinanza;

9) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l'obbligo generalizzato a partire dai 12 anni di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente. Fino agli 11 anni deve essere utilizzata la mascherina chirurgica.
Per gli impianti di risalita trovano applicazione, inoltre, le linee guida nazionali;

10) l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e provinciale, agli impianti di risalita e agli altri servizi di trasporto pubblico previsti dalla disciplina statale emergenziale vigente è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) **(certificazione verde rafforzata)**;

11) nell'ambito del trasporto pubblico locale i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore.

Gli impianti a fune con veicoli chiusi possono essere utilizzati fino all'80% della capienza ordinaria, mentre quelli con veicoli aperti possono essere utilizzati fino al 100% della loro capacità, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore.

Si applicano, inoltre, le ulteriori misure di sicurezza previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

12) Öffentliche Kundgebungen dürfen nur in statischer Form abgehalten werden, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4.

13) Das Arbeitsinspektorat des Landes verstärkt in Zusammenarbeit mit den im Land tätigen Ordnungskräften die Kontrolle der Einhaltung der für die Arbeitstätigkeiten vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen.

14) Für den Zugang zu den Einrichtungen des Sanitätsbetriebes gilt die allgemeine Pflicht, zum Schutz der Atemwege, eine FFP2- oder gleichwertige Maske zu tragen.

HANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN

15) Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Dienstleistungen an der Person erfolgen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen. Das Personal und die Kundschaft müssen FFP2-Masken zum Schutz der Atemwege verwenden.

16) Die Tätigkeiten des Einzelhandels erfolgen unter Einhaltung der in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen.

17) In öffentlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten sowie in allen gewerblichen Einrichtungen besteht die Pflicht, am Eingang ein Schild anzubringen, auf dem die Höchstzahl der Personen angegeben ist, die sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten dürfen.

18) Handelstätigkeiten, die auf öffentlichen Flächen in Form von Märkten stattfinden, sowie Floh- und Gebrauchtmärkte werden unter Einhaltung der in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen abgehalten.

GASTRONOMIE UND BEHERBERGUNGSBETRIEBE

19) Die in jeder Art von Betrieb erbrachten Tätigkeiten der Gastronomie laut Abschnitt II.D der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, sind bei einer Konsumierung am Tisch sitzend oder an

12) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

13) l'Ispettorato del lavoro provinciale, collaborando con le forze dell'ordine attive sul territorio, intensifica il controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste per l'esercizio delle attività lavorative;

14) per l'accesso alle strutture afferenti all'Azienda Sanitaria vige l'obbligo di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina FFP2 o equivalente;

COMMERCIO E SERVIZI

15) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;

16) le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

17) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno del locale medesimo;

18) le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato, i mercatini delle pulci e quelli dell'usato si tengono nel rispetto delle misure previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

RISTORAZIONE E ALBERGHI

19) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco,

der Theke erlaubt, sofern die in der Anlage A zum genannten Landesgesetz vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.
Die Inanspruchnahme von gastronomischen Dienstleistungen in Innenräumen und im Freien, sowohl am Tisch sitzend als auch an der Theke, ist nur nach dem Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) **(2G-Bescheinigung)** zulässig.
Eine Ausnahme bildet der Zugang zu den Kantinen (Mensen) und den durchgehenden Cateringdiensten, wofür das Vorweisen der in Punkt 3) genannten grünen Bescheinigung **(3G-Bescheinigung)** erforderlich ist.

20) Zu den durchgehenden Cateringdiensten gehören für die Zwecke der 3G-Bescheinigung auch Gastbetriebe, die mit Unternehmen Verträge über die Verabreichung von Mahlzeiten an Arbeiter abgeschlossen haben, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) die Verabreichung von Mahlzeiten erfolgt auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Gastwirt, die auch eine Liste der die Mahlzeiten in Anspruch nehmenden Arbeiter enthält, die den Ordnungskräften im Falle einer Kontrolle vorzulegen ist,
b) der Gastwirt organisiert für die Arbeiter, welche die Mahlzeiten gemäß Vereinbarung in Anspruch nehmen, und für die übrigen Gäste des Restaurants getrennte Räume.

21) Verboten ist der Konsum von Speisen und Getränken in der Nähe der Lokale sowie auf Straßen, Plätzen und an sonstigen öffentlich zugänglichen Orten, falls es nicht möglich ist, den zwischenmenschlichen Abstand von 2 Metern zu Personen einzuhalten, die nicht im selben Haushalt leben.

22) Der Zugang zu den Beherbergungsbetrieben im Landesgebiet erfolgt nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) dieser Dringlichkeitsmaßnahme (**2G-Bescheinigung**).
Die Tätigkeiten werden weiters unter Einhaltung der geltenden Protokolle und der zwischenmenschlichen Abstände sowie der in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen Maßnahmen ausgeübt.

nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale.

La fruizione dei servizi di ristorazione, al chiuso e all'aperto, sia al tavolo che al banco, è ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4 **(certificazione verde rafforzata)**.

Fa eccezione l'accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece richiesta la presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) **(certificazione verde semplice)**;

20) nel catering continuativo su base contrattuale rientrano, ai fini della certificazione verde semplice, anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti con le imprese per la fornitura di pasti ai lavoratori, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) la fornitura di pasti è basata su una convenzione tra datore di lavoro e ristoratore, che includa anche un elenco dei lavoratori beneficiari, da mostrare alle forze dell'ordine in caso di controllo;
b) il ristoratore organizza per i lavoratori che usufruiscono del pasto convenzionato una sala separata dalla generalità dei clienti del ristorante;

21) è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 metri tra persone non conviventi;

22) l'accesso alle strutture ricettive situate nel territorio provinciale è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) di questa ordinanza (**certificazione verde rafforzata**).
Inoltre, le attività sono esercitate garantendo il rispetto dei protocolli vigenti, del distanziamento sociale e delle misure previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.

Auch übernachtende Gäste müssen für den Zutritt zu den internen Gastronomieangeboten, zu den Schwimmbädern, Wellness- und Thermalanlagen und zu Turnhallen und Fitnesszentren innerhalb des Beherbergungsbetriebes die grüne Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) vorweisen.

Anche per ospiti pernottanti, l'ingresso ai ristoranti interni, alle piscine, ai centri benessere e termali e a palestre e centri fitness situati all'interno delle strutture ricettive è subordinato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**).

BILDUNG UND AUSBILDUNG

23) Die zurzeit für den schulischen Bereich geltenden Bestimmungen laut den Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug Nr. 29 vom 27.08.2021 und Nr. 30 vom 03.09.2021 sind bis zum Ende des epidemiologischen Notstands verlängert.

24) Das freiwillige Screening gemäß den Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmannes Nr. 30 vom 03.09. 2021 und Nr. 31 vom 01.10.2021, das der Südtiroler Sanitätsbetrieb an den Schulen aller Schulstufen im Landesgebiet organisiert, wird bis zum 31. März 2022 fortgeführt.

25) Falls Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit an Vorführungen in Theatern oder Kinos teilnehmen, ist die gleichzeitige Anwesenheit von nur einer Klasse zugelassen.

26) Sitzungen und Versammlungen in Präsenz sind in den Schulen oder Schuldirektionen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln erlaubt; ebenso können Fortbildungsveranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Abstandsregeln in Präsenz organisiert werden.

27) Die Universitäten erstellen auf der Grundlage des epidemiologischen Verlaufs Organisationspläne für die didaktischen und die Lehrplantätigkeiten, die über Fernunterricht beziehungsweise in Präsenz stattfinden; diese Organisationspläne berücksichtigen die Bildungserfordernisse und die Entwicklung der Pandemie-Situation auf Landesebene sowie die entsprechenden gesundheitlichen Sicherheitserfordernisse. Diese Bestimmungen gelten auch für die Höheren

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23) sono prorogate fino alla cessazione dello stato d'emergenza le disposizioni relative al settore scolastico, tuttora vigenti, previste dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 29 del 27.08.2021 e n. 30 del 03.09.2021;

24) lo screening volontario di cui alle ordinanze presidenziali n. 30 del 3.09.2021 e n. 31 dell'1.10.2021, organizzato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 marzo 2022;

25) qualora gli alunni e le alunne delle scuole di ogni ordine e grado partecipino in orario scolastico a spettacoli in teatri o cinema, all'attività è ammessa la presenza di una sola classe alla volta;

26) le riunioni e gli incontri presso le scuole o le direzioni scolastiche possono essere effettuate in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti; allo stesso modo possono essere organizzate anche ulteriori attività di formazione in presenza, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e delle regole sulla distanza interpersonale vigenti;

27) le università predispongono, in base all'andamento epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme

Kunst-, Musik- und Tanzausbildungsschulen, ausgenommen jene Tätigkeiten, die zwangsläufig in Präsenz stattfinden müssen.
Die Übungen und die Ausbildungskurse der Freiwilligen Feuerwehren sowie jene für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und aktiven Mitglieder der ehrenamtlich tätigen Organisationen, welche den operativen Einrichtungen des Bevölkerungsschutzes des Landes angehören, werden nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 3) **(3G-Bescheinigung)** durchgeführt.

28) Die Teilnahme an jeglichen privaten Bildungskursen, falls in Präsenz abgehalten, erfolgt nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 3) (**3G-Bescheinigung**).

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG UND WETTBEWERBE

29) Unter Beachtung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen ist die übliche Arbeitsweise in der öffentlichen Verwaltung jene in Präsenz.

30) Auswahlprüfungen im Rahmen von Wettbewerben, die von öffentlichen Verwaltungen ausgeschrieben werden, dürfen nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 3) **(3G-Bescheinigung)** und unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen und Protokolle stattfinden. Allfällige Ausnahmeregelungen können mit einer eigenen Maßnahme vorgesehen werden.
Im Bildungsbereich werden die im Rahmen staatlicher Ausschreibungen angesetzten Auswahlverfahren gemäß den Modalitäten der nationalen Bestimmungen durchgeführt.
Ebenfalls zugelassen ist, nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 3) **(3G-Bescheinigung)**, die Abhaltung in Präsenz der Prüfungen zur Feststellung der Kenntnis der italienischen, deutschen und ladinischen Sprache sowie von Fremdsprachen, die für den Zugang zum öffentlichen Dienst, zu Universitäten oder für die Erhaltung eines Arbeitsplatzes notwendig sind und nicht im Online-Modus abgelegt werden können. Zusätzlich zu den bereits geltenden Sicherheitsmaßnahmen werden die Reinigungs- und

restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari e di tutti i collaboratori, le collaboratrici, le socie e i soci attivi, componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) **(certificazione verde semplice)**;

28) la partecipazione a qualsiasi corso di formazione privato, se svolto in presenza, è condizionata alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (**certificazione verde semplice**);

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONCORSI

29) in osservanza delle misure di sicurezza vigenti, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione è quella in presenza;

30) sono consentite, dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) **(certificazione verde semplice)**, le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di settore. Eventuali deroghe possono essere disposte con apposito provvedimento.

Nell'ambito dell'istruzione e della formazione, le prove selettive relative a bandi nazionali si svolgono con le modalità di cui alla normativa nazionale.

È altresì ammesso, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) **(certificazione verde semplice)**, lo svolgimento in presenza degli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca, ladina e delle lingue straniere, necessari per l'accesso al pubblico impiego, all'università, o per il mantenimento del posto di lavoro, e che non si possono tenere in modalità a distanza. Oltre alle misure di sicurezza già in vigore, vengono intensificate le operazioni di pulizia e sanificazione delle aule d'esame;

Sanifizierungsmaßnahmen in den Prüfungssälen verstärkt.

ARBEIT

31) Die Bestimmungen in Bezug auf die grüne Bescheinigung in der Arbeitstätigkeit im öffentlichen und privaten Bereich, die in der Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug Nr. 31 vom 01.10.2021 enthalten sind, sind bis zum Ende des epidemiologischen Notstands verlängert.

EVENTS, AUFFÜHRUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

32) Bis zum 31. Jänner 2022 ist das Abhalten von wie auch immer bezeichneten Feiern, gleichartigen Veranstaltungen und Konzerten, die Menschenansammlungen im Freien mit sich bringen, verboten.

33) Öffentlich zugängliche Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und an anderen öffentlich zugänglichen Orten, auch im Freien, sind für das Publikum nur nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) **(2G-Bescheinigung)**, zulässig. Es muss weiters die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, gewährleistet werden.
Alle, die in irgendeiner Rolle an der Aufführung mitarbeiten, unterliegen der Pflicht des Vorweisens der grünen Bescheinigung laut Punkt 3) **(3G-Bescheinigung)**.
Bei öffentlich zugänglichen Aufführungen, die sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien in Theatern, Konzertsälen, Kinos, Unterhaltungslokalen und solchen mit Livemusik und anderen gleichgestellten Einrichtungen stattfinden, müssen bis zum Ende des epidemiologischen Covid-19-Notstands sowohl die Zuschauerinnen und Zuschauer als auch die dort Beschäftigten FFP2-Masken tragen.

Im Fall von öffentlich zugänglichen Aufführungen, welche an Orten stattfinden, die gewöhnlich für Sportveranstaltungen und -wettkämpfe bestimmt sind, gelten bezüglich der zugelassenen Auslastung die Bestimmungen für die sportlichen Veranstaltungen.
An den genannten Orten ist der Konsum von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen bis zum Ende des

LAVORO

31) sono prorogate fino alla cessazione dello stato d'emergenza le disposizioni relative alla certificazione verde nei settori lavorativi pubblico e privato contenute nell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 31 dell'01.10.2021;

EVENTI, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

32) fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che determinino assembramenti in spazi aperti;

33) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti dietro presentazione da parte del pubblico della certificazione verde di cui al punto 4) **(certificazione verde rafforzata)** e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
A chiunque lavori, a qualsiasi titolo, ad uno spettacolo si applica, invece, la certificazione verde di cui al punto 3) **(certificazione verde semplice)**.

Negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo, sia agli spettatori che ai lavoratori, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati a competizioni ed eventi sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita per gli eventi sportivi.

Nei suddetti luoghi, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, fino alla cessazione dello stato

epidemiologischen Covid-19-Notstands, verboten, mit Ausnahme der in jeder Art von Betrieb erbrachten Gastronomieangebote.

34) Finden die Proben der Chöre und Musikkapellen in Innenräumen statt, haben die Betroffenen nur dann Zugang zu den Räumlichkeiten, wenn sie über die grüne Bescheinigung laut Punkt 3) **(3G-Bescheinigung)** verfügen.

35) Dorffeste, Messen, Tagungen und Kongresse werden nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) abgehalten, und es werden die Modalitäten und Einschränkungen laut Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, beachtet.

36) Die Aktivitäten der Museen, Ausstellungen, und sonstigen kulturellen Einrichtungen und Kulturstätten sowie jene der Kultur-, Sozial- und Freizeitzentren und der Jugendzentren, Bildungshäuser und Weiterbildungseinrichtungen, sowohl in Innenräumen als auch im Freien, finden unter Einhaltung der in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen und nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) statt.
Die reine Ausleihe in Bibliotheken erfordert nicht das Vorweisen der grünen Bescheinigung.

37) Feste im Anschluss an zivile oder religiöse Zeremonien werden unter Einhaltung der für die verschiedenen zulässigen Aktivitäten vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen gefeiert, vorausgesetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die grüne Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) dieser Verordnung vorweisen.
Bei der Schanktätigkeit im Rahmen der genannten Feste ist der Konsum von Speisen und Getränken auch im Stehen zulässig, unter der Voraussetzung, dass der Abstand von 1 Meter zwischen den Personen, die nicht im selben Haushalt leben, eingehalten wird.

38) Die Tätigkeiten von Spiel- und Bingosälen, Wettsälen sowie von Kasinos sind unter Einhaltung der in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen

d'emergenza epidemiologica da Covid-19 è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

34) laddove le prove di cori e bande si svolgano all'interno, l'accesso alle strutture da parte dei membri degli stessi è consentito, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (**certificazione verde semplice**);

35) sagre, fiere, convegni e congressi si svolgono dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) e nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

36) le attività di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura, nonché quelle dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, centri giovanili nonché centri e agenzie di formazione permanente, sia al chiuso che all'aperto, si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**).
Il mero servizio di prestito nelle biblioteche non necessita della presentazione della certificazione verde;

37) le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza previste per le diverse attività ammesse e a condizione che le persone partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) della presente ordinanza.
La ristorazione nell'ambito delle predette feste è ammessa anche con consumazione di cibo e bevande in piedi, purché avvenga nel rispetto della distanza di un metro tra le persone non conviventi;

38) le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e a condizione che le

zulässig, vorausgesetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die grüne Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) dieser Verordnung vorweisen.

39) Tanzveranstaltungen, die in Diskotheken, Tanzlokalen und ähnlichen Lokalen, sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen stattfinden, sind bis zum 31. Jänner 2022 ausgesetzt.

40) Die Aktivitäten von Themen- und Vergnügunsparks finden nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) und unter Einhaltung der Modalitäten und Einschränkungen gemäß Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, statt.

SPORT

41) Die Tätigkeiten der Schwimmbäder und Schwimmzentren, der Turnhallen, der Fitnesszentren, der wie auch immer benannten Sportzentren und der Wellnessanlagen, sind unter Einhaltung der in der Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, vorgesehenen Maßnahmen gestattet.
Zusätzlich dazu sind im Freien sämtliche sportlichen Tätigkeiten erlaubt, einschließlich Mannschafts- und Kontaktsportarten, sofern die Sicherheits-protokolle eingehalten werden.
Der Zugang zu den im ersten Satz vorgesehenen Einrichtungen, auch zu jenen, die sich in Beherbergungsbetrieben befinden, setzt in geschlossenen Räumen das Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) voraus.
Die grüne Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) ist weiters in Freischwimmbädern, auch in Beherbergungsbetrieben, sowie für Mannschafts- und Kontaktsport im Freien erforderlich.

42) Erlaubt sind die Sportveranstaltungen und -wettkämpfe von nationalem und internationalem Interesse laut Artikel 18 Absatz 1 des DPMR vom 2. März 2021 sowie vergleichbare Sportveranstaltungen und -wettkämpfe, die von den Sportdachverbänden organisiert werden, unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle des zuständigen Sportfachverbands. Die Trainingseinheiten der Athletinnen und

persone partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) della presente ordinanza;

39) sono sospese, fino al 31 gennaio 2022, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;

40) le attività dei parchi tematici e di divertimento si svolgono previa presentazione della certificazione di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) e nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

SPORT

41) sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness, centri sportivi comunque denominati e centri benessere.
È altresì consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
L'accesso alle strutture di cui al primo periodo, anche se all'interno di strutture ricettive, nei luoghi chiusi è consentito, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**).
La certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) è altresì necessaria nelle piscine all'aperto, anche nelle strutture ricettive, nonché per lo sport di squadra e di contatto all'aperto;

42) sono consentiti le competizioni e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale di cui all'articolo 18, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, nonché le competizioni e gli eventi sportivi comparabili, organizzati dalle unioni di associazioni sportive e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete

Athleten, die an den zugelassenen Sportveranstaltungen und -wettkämpfen teilnehmen, sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit sowie unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle des zuständigen Sportfachverbands erlaubt.
Auch andere Sportveranstaltungen und -wettkämpfe sind unter Einhaltung der Sicherheitsprotokolle des zuständigen Sportfachverbands bzw. mit einem Sicherheitskonzept erlaubt, das vom Südtiroler Sanitätsbetrieb bewertet wird.
Die Anwesenheit von Publikum bei Sportveranstaltungen und -wettkämpfen ist nur nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) **(2G-Bescheinigung)** und unter Einhaltung der geltenden staatlichen Regelung, auch in Bezug auf die zugelassene Höchstauslastung der Anlagen erlaubt.
Bis zum Ende des epidemiologischen Covid-19-Notstands müssen die Anwesenden bei Sportveranstaltungen und -wettkämpfen, die sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien stattfinden, FFP2-Masken tragen.

An den oben genannten Orten ist der Konsum von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen bis zum Ende des Notstands verboten, mit Ausnahme der in jeder Art von Betrieb erbrachten Gastronomieangebote.

43) Die Tätigkeiten von Thermalanlagen sind erlaubt, unter Einhaltung der Maßnahmen gemäß Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, und nach Vorweisen der grünen Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**).

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

44) Um die Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz weiter einzudämmen und eine Aussetzung der Tätigkeiten zu verhindern, werden in allen Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbereichen – einschließlich jenen der öffentlichen Verwaltung – geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsgefahr unter den Angestellten und der Kundschaft so weit wie möglich einzudämmen.

WEITERE BESTIMMUNGEN

45) Die von Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8,

partecipanti alle competizioni e agli eventi sportivi consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Sono consentiti, inoltre, altre competizioni ed eventi sportivi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza o con uno specifico piano di sicurezza soggetto a valutazione da parte dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.
La presenza del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi è consentita, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) e nel rispetto della disciplina nazionale vigente, anche per quanto riguarda le capienze autorizzate degli impianti.

Fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo alle persone presenti alle competizioni e agli eventi sportivi, sia al chiuso che all'aperto, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Nei suddetti luoghi, fatte salve le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, fino alla cessazione dello stato d'emergenza è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

43) le attività dei centri termali sono consentite, nel rispetto delle misure previste dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 4 (**certificazione verde rafforzata**);

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

44) al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela;

ULTERIORI DISPOSIZIONI

45) i servizi di assistenza e accompagnamento previsti dall'articolo 10, comma 2, della

vorgesehenen Betreuungs- und Begleitungsangebote können, unter Einhaltung der für die jeweiligen Tätigkeiten vorgesehenen allgemeinen und spezifischen Verhaltensregeln, angeboten werden.

46) Für die Dauer des Notstands können die Träger der Sozialdienste laut Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, und Landesgesetz vom 19. Jänner 1976, Nr. 6, sowie die Träger von Diensten zu Gunsten der Familien laut Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8, die befristete Aufnahme von unbedingt erforderlichem Ersatzpersonal sowie unbedingt erforderliche zusätzliche befristete Aufnahmen, auch außerhalb des Stellenplans vornehmen, um den gesundheitlichen Notstand mit seinen Auswirkungen zu bewältigen. Dies kann auch abweichend von den ordentlichen Auswahlverfahren und den allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zum öffentlichen Dienst erfolgen.
Die Rekrutierung von Personal kann auch durch die Vergabe externer Aufträge an Personen oder Dienstleistungsunternehmen erfolgen oder dadurch, dass Personal zwischen den Trägern zur Verfügung gestellt oder Personal im Ruhestand wiedereingestellt wird.

47) Für die Dauer des Notstandes können die einzelnen Anbieter des Tagesmütter-/Tagesväterdienstes laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, zusätzliche Kinder zu der laut den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Maximalanzahl aufnehmen, sofern während der Erbringung des Dienstes zusätzlich zur Tagesmutter/zum Tagesvater eine weitere Tagesmutter/ein weiterer Tagesvater oder eine Person, welche die Ausbildung zur Tagesmutter/zum Tagesvater absolviert, anwesend ist. Die Träger der Dienste müssen weiterhin die Sicherheit und eine angemessene Betreuung der Nutzer und Nutzerinnen sowie die Einhaltung der geltenden Bestimmungen im Bereich der Arbeitssicherheit gewährleisten.

48) Der Zugang zu Wohn- und Seniorenheimen, Sozialhilfe-, sozialgesundheitlichen und Hospizeinrichtungen ist nur nach Vorweisen einer grünen Bescheinigung laut Punkt 4) (**2G-Bescheinigung**) und einem negativen

legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono essere offerti, nel rispetto delle regole generali e specifiche previste per i diversi tipi di attività;

46) per la durata dello stato di emergenza, i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e alla legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6, nonché i gestori di servizi a favore delle famiglie di cui alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all'assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo, anche fuori pianta organica, strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria e alle sue conseguenze.
Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di personale tra enti nonché tramite l'assunzione di persone collocate a riposo;

47) per la durata dello stato di emergenza, i singoli soggetti offerenti il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui all'articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, possono accogliere un numero di bambini e bambine superiore alla capienza massima prevista dalla disciplina vigente, a condizione che durante l'erogazione del servizio, in aggiunta all'assistente domiciliare all'infanzia, sia presente un'altra/un altro assistente domiciliare all'infanzia o una persona che sta frequentando un corso di formazione per assistenti domiciliari all'infanzia. Resta fermo l'obbligo per i gestori del servizio di garantire la sicurezza e un'assistenza adeguata al tipo di utenza, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

48) l'accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice è consentito solo dietro presentazione della certificazione verde di cui al punto 4) (**certificazione verde rafforzata**) e dopo l'effettuazione di un tampone antigenico

Antigen- oder PCR-Abstrich oder einer Impfung mit Verabreichung der Auffrischungsdosis erlaubt.
Der Zugang der Besucherinnen und Besucher erfolgt weiters auf der Grundlage spezifischer Protokolle, welche die Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen und zum Schutz der Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer und des Personals sowie weitere spezifische Anweisungen enthalten.

rapido o molecolare con esito negativo, oppure di una vaccinazione con somministrazione della dose di richiamo.
L'accesso dei visitatori e delle visitatrici avviene, inoltre, in base a specifici protocolli che disciplinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;

49) Begleitpersonen von Patientinnen und Patienten dürfen sich nicht in den Warteräumen und Gängen der Notaufnahme und der Empfangs- und Erste-Hilfe-Abteilung aufhalten, es sei denn, das verantwortliche Gesundheitspersonal erteilt ausdrücklich andere Anweisungen.

49) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

50) Der Zugang zu Gebetsstätten muss so organisiert sein, dass Menschenansammlungen verhindert werden und ein Mindestabstand von 1 Meter gewährleistet ist.

50) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

51) Religiöse Zeremonien erfolgen unter Einhaltung der auf der Website der Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten Protokolle, während im Hinblick auf die Personenabstände und die Art des Schutzes der Atemwege die entsprechenden Bestimmungen laut Anlage A zum Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, anzuwenden sind.

51) le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli riportati sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezione delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

52) Für die Dauer des Notstands kann das Land den Gemeinden oder von den Gemeinden beauftragten Trägern Immobilien oder Immobilienteile, sowohl im Eigentum des Landes als auch Dritter, zur Führung von Unterbringungseinrichtungen für Obdachlose unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ebenfalls können diesen Immobilienteile zur Verfügung gestellt werden, welche zur Führung staatlicher Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber genutzt werden, zur Schaffung vorübergehenden Wohnraums für die in diesen Einrichtungen aufgenommenen Personen, in deren Fall das staatliche Aufnahmeprojekt bereits abgeschlossen ist und sich der Übergang zu einer autonomen Wohnform in der Vorbereitungsphase befindet.

52) per la durata dello stato di emergenza, la Provincia può mettere a disposizione gratuita dei Comuni o dei gestori incaricati dai Comuni, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora.
Può inoltre mettere loro a disposizione parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che siano giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali sia in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;

53) Die Amtsdauer der im Amt befindlichen, kurz vor dem Verfall stehenden oder bereits verfallenen Organe der Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien wird so lange verlängert, bis die Situation in Zusammenhang mit dem COVID-19-Notstand wieder so stabil ist, dass Wahlen stattfinden können.

54) Für die Zeit des Notstands können Agrargemeinschaften im Sinne des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1959, Nr. 2, und des Landesgesetzes vom 25. August 1966, Nr. 9, sowie die Eigenverwaltungen bürgerlicher Nutzungsgüter im Sinne des Landesgesetzes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, – auch in Abweichung von den Satzungsbestimmungen – Beschlüsse in digitaler Form oder nach vorheriger schriftlicher Befragung fassen.

55) Die Tätigkeiten laut den Punkten 88) bis 92) der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 24 vom 2. Mai 2020, mit der Änderung laut Punkt 2) der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 33 vom 31. Juli 2020, werden bis zum Ende des Notstands unter Einhaltung der ordentlichen Verfahren zur Wahl des Vertragspartners und zur Personalauswahl durchgeführt.

56) Sämtliche Bestimmungen der Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 36 vom 27. August 2020 sind bis zum Ende des Notstands verlängert.

57) Auf Baustellen gewährleisten der Baustellenleiter/die Baustellenleiterin und der jeweilige Vorarbeiter/die jeweilige Vorarbeiterin, dass die Belegschaft die Sicherheitsprotokolle einhält. Der Sicherheitskoordinator/Die Sicherheitskoordinatorin wacht im Rahmen der eigenen Zuständigkeit über die Einhaltung der genannten Kontrollaufgaben.

58) Ab dem Anwendungsdatum der in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen sind die Dringlichkeitsmaßnahmen des Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug Nr. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 und 39 von 2021 aufgehoben.

UND EMPFIEHLT

a) allen Bürgerinnen und Bürgern auch in Privatwohnungen einen Schutz der

53) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni;

54) per la durata dello stato di emergenza, le associazioni agrarie ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e della legge provinciale 25 agosto 1966, n. 9, nonché le amministrazioni dei beni di uso civico ai sensi della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, possono assumere deliberazioni in forma digitale o previa consultazione scritta, anche in deroga alle relative disposizioni statutarie;

55) le attività di cui ai punti da 88) a 92) dell'ordinanza presidenziale n. 24 del 2 maggio 2020, con la modifica di cui al punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 33 del 31 luglio 2020, si svolgono nel rispetto delle ordinarie procedure sulla scelta del contraente e sulla selezione del personale fino alla cessazione dello stato di emergenza;

56) tutte le disposizioni dell'ordinanza presidenziale n. 36 del 27 agosto 2020 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza;

57) nei cantieri, il/la capo cantiere e il rispettivo preposto/la rispettiva preposta assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze. Il coordinatore/La coordinatrice della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'adempimento dei predetti compiti di controllo;

58) dalla data di applicazione delle misure contenute nella presente ordinanza sono abrogate le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 2021;

E RACCOMANDA

a) alla generalità dei cittadini di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie

Atemwege bei Anwesenheit von Gästen zu tragen. Vor der Teilnahme an Treffen mit mehreren nicht im selben Haushalt lebenden Personen wird dringend empfohlen, sich auf SARS-CoV-2 testen zu lassen,

b) der Arbeitgeberseite, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzufordern, sich auf SARS-CoV-2 testen zu lassen, falls positive Fälle am Arbeitsplatz festgestellt werden.

respiratorie anche nelle abitazioni private, in presenza di ospiti. Prima di prendere parte a ritrovi con più persone non conviventi, è vivamente consigliato di sottoporsi a un test per il rilevamento del Sars-Cov-2;

b) ai datori di lavoro di invitare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi a un test per il rilevamento del SARS-CoV-2, qualora sul luogo di lavoro si riscontrino casi di positività.

Die Nichtbeachtung der in dieser Dringlichkeitsmaßnahme festgelegten Maßnahmen wird gemäß Artikel 4 des Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19, mit Änderungen zum Gesetz Nr. 35/2020 erhoben, gemäß Gesetzesdekret vom 16. Mai 2020, Nr. 33, zum Gesetz Nr. 74/2020 erhoben, und gemäß Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, geahndet.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020, e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.

Die Nichtbeachtung der in den Dringlichkeitsmaßnahmen Nr. 29, 30 und 31 von 2021 festgelegten Maßnahmen wird gemäß den geltenden staatlichen Bestimmungen geahndet.

Il mancato rispetto delle misure di cui alle ordinanze n. 29, 30 e 31 del 2021 è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Diese Dringlichkeitsmaßnahme ist an die Allgemeinheit gerichtet und wird daher auf der institutionellen Internetseite der Autonomen Provinz Bozen veröffentlicht sowie im Amtsblatt der Region gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2; sie wird zudem dem Ministerratspräsidenten und dem Regierungskommissär für die Provinz Bozen übermittelt.

La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.

Arno Kompatscher

Landeshauptmann und Sonderbeauftragter für den COVID-19-Notstand

Presidente della Provincia e Commissario speciale per l'emergenza COVID-19

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Arno Kompatscher
Data: 05/01/2022 15:35:15

Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D.

Circolare n. 25/CS: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 42 – 2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport –

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – S.O. n. 49 – la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021.

Tra le norme varate, una importante novità che interessa tutto il mondo *no profit* e, quindi, anche l'associazionismo sportivo dilettantistico: il rinvio al 1° gennaio 2024 della norma recata dall'art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021, **disposto dall'art. 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022.**

Trattasi, come riportato anche nella Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 19/CS del 20 dicembre 2021, dell'attrazione in campo IVA di molti proventi degli Enti non profit ritenuti *ex lege* fuori campo IVA dall'art. 4 del DSPR n. 633/1972, stabilita con il comma 15-quater sopra citato, il quale ha soppresso il quarto comma dell'art. 4 del DPR n. 633 ed ha modificato l'art. 10 dello stesso DPR riconducendo i proventi in argomento tra quelli esenti dall'imposta.

La norma del D.L. n. 146/2021 prevedeva l'entrata in vigore della nuova disciplina a far tempo dal 1° gennaio 2022, comportando gravi difficoltà, tra l'altro, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Come si era auspicato nella citata Circolare LND, è stato stabilito il rinvio nella speranza che la norma possa essere in futuro rivisitata diversamente.

Premesso che **l'art. 1 della legge consta di 1013 commi**, si riportano, di seguito, le norme che interessano lo **sport**.

Comma 185 - In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Commi 186 e 187 - Sono emanate le disposizioni relative al rendiconto dei costi effettivamente sostenuti e certificati per lo sviluppo di cui al comma precedente.

Comma 189 – E' stanziato anche per l'anno 2023 un contributo di 50 milioni di euro da destinare al fondo istituito presso il MEF con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e per il 2022 ai sensi del comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 178 del 2020, per finanziare **l'esonero anche parziale del versamento dei contributi previdenziali a carico delle FSN, delle Discipline Associate, degli EPS e delle SSD e ASD, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurato con atleti, allenatori, direttori tecnici e direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.**

Comma 190 – La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzioni e restauro di **impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art.1, commi da 621 a 627 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'art. 1 della stessa Legge n. 145.

Commi 917-922 – Sono emanate norme per assicurare la funzionalità del CONI e in materia di riorganizzazione e funzionamento del CONI stesso.

Comma 923 - Al fine di sostenere le **Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, **sono sospesi**:

a) - i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) - i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) - i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) - i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Comma 924 - I versamenti sospesi ai sensi del precedente comma sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2022** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **7 rate mensili** di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene **entro il 30 maggio 2022**, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati **entro il giorno 16 dello stesso mese di dicembre**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Comma 1006 – *Misure fiscali in favore degli Enti VSS – Federazione delle Associazioni Sportive della Provincia Autonoma di Bolzano e dell'USSA.*

Ai soggetti in argomento si applicano le disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR - *(Sono considerati redditi diversi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche erogate dagli Enti Sportivi riconosciuti dal CONI)* -

****

Si riportano, di seguito, sinteticamente, alcune delle norme recate dall'art.1 della Legge di Bilancio 2022, che possono interessare le Società destinatarie della presente Circolare.

Comma 2 - *Modifica disciplina IRPEF – Aliquote e detrazioni*

Le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR sono così modificate:

a) fino a 15.000,00 euro, 23%;
b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, 25%;
c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, 25%;
d) oltre 50.000,00, 43%.

Sono, poi, modificate alcune delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

Comma 5 – *Addizionale Regionale* - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per le Regioni di modificare ed adeguare le addizionali regionali.

Comma 7 – *Addizionali Comunali* - Differimento al 31 marzo 2022 del termine per i Comuni di modificare e adeguare le addizionali comunali.

Comma 8 – *IRAP autonomi e professionisti* - A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2022, **l'IRAP** non è dovuta dalle persone fisiche, con partita IVA, esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.

Comma 28 – *Superbonus* - E' stato confermato il *superbonus* sulle case unifamiliari per il quale sono stati cancellati il riferimento al tetto ISEE e le limitazioni all'abitazione principale. Resta il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% al 30 giugno 2022.

Commi 30-31 – *Misure di contrasto alle frodi* – Sono previste misure di contrasto da parte dell'Agenzia delle Entrate contro le frodi in materia di cessione dei crediti e di agevolazioni e contributi a fondo perduto, introdotti a seguito dell'emergenza COVID.

Comma 42 – *Barriere architettoniche* – E' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere

architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75% della spesa ed è calcolata su un ammontare non superiore ad un importo da 30.000,00 a 50.000,00 euro.

Comma 72 – A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite previsto per la compensazione delle imposte nei Modelli F 24 è elevato a 2 milioni di euro.

Commi da 75 a 86 – R*eddito di cittadinanza* – Sono state adottate nuove misure per il controllo e la repressione di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Tra l'altro, dal 1° gennaio 2022 è prevista una riduzione mensile a partire dal mese in cui si è rifiutata un'offerta di lavoro congrua, e dopo due offerte rifiutate scattano misure più severe.

Comma 87 – *Pensioni – Quota 100* – Dal 2022 l'accesso alla pensione anticipata sarà possibile per i soggetti nati entro 31 dicembre 1958 con almeno 38 anni di contribuzione e 64 di età.

Comma 94 – Accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici (*opzione donna*) con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni se autonome.

Comma 121 – *Taglio contributi previdenziali per i redditi bassi di lavoro dipendente* – Per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000,00 euro (2.692,00 euro di reddito lordo mensile) è riconosciuto un esonero parziale sulla quota dei contributi a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali.

Comma 134 – Dal 2022 il congedo parentale per i padri è elevato da 7 a 10 giorni.

Comma 137 – *Lavoratrici madri* – E' riconosciuto per l'anno 2022, nella misura del 50%, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato, a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Commi 224-228 – Sono state varate norme anti-delocalizzazione delle imprese che si applicano ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti.

Comma 706 – Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per i titolari di bar e ristoranti è sospeso fino al 31 marzo 2022.

Comma 740 – E' stanziato un contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'integrazione dei disabili attraverso lo sport.

Comma 913 – Le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 potranno essere pagate entro 180 giorni.

Circolare n. 26/CS: Anno 2022 – Principali scadenze tributarie

Oggetto: Anno 2022 – Principali scadenze tributarie

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 – 2022

Oggetto: Anno 2022 – Principali scadenze tributarie –

Tutti gli adempimenti ed i versamenti che scadono nei giorni di sabato e festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70/2011).

Stante la perdurante situazione di emergenza, è opportuno precisare che le scadenze di seguito riportate potrebbero subire, previa emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle Società destinatarie della presente Circolare.

Scadenze mensili

Giorno 15 –

- Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -

– IVA ordinaria – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

Giorno 16

– IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR) –

– IRPEF – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR *(redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente)* –

– INPS – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

Gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto) -

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Gennaio

20 – giovedì – Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'IVA dovuta In base alla stessa -

25 - martedì – Operatori intracomunitari – Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti UE sia con obbligo mensile che trimestrale-

26 – mercoledì – Ultimo giorno per la regolarizzazione dell'acconto IVA relativa all'anno 2021 non effettuato entro il 27 dicembre 2021, con ravvedimento operoso-

31 – lunedì – Ultimo giorno utile per il pagamento del bollo auto -

Febbraio

1° – martedì - IVA – Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2022 per il 2021 –

16 – mercoledì - Versamento IVA relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2021 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%

-Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2021 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –

28 – lunedì - Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2021 -

Marzo

16 – mercoledì - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche – CU – relative ai compensi corrisposti nell'anno 2021 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -

-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della certificazione unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2021 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta -

-Versamento del saldo IVA anno 2021 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% -

-Tassa libri contabili – Versamento annuale per le Società di Capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2022 –

31 – giovedì – Versamento della 1.a di 9 rate mensili di pari importo dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti per il periodo 1°dicembre – 31 dicembre 2021, sospesi ai sensi dell'art. 3-quater, comma 1, del D.L. n. 146/2021 -

Aprile

30 – sabato 2 maggio - Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2022 per il 2021 -

- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2021 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 *(due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-*

./.

Maggio

16 – lunedì - Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2022 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1% -

-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2022 da parte delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

31 – martedì - Termine ultimo per il versamento della 2.a rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2020-21, da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2021 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*) -

-Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al Bilancio chiuso al 30 giugno 2021 –

- **IVA** – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del **1° trimestre 2022** (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2022 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

- Pagamento in unica soluzione o della prima di 7 rate mensili di uguale importo pari al 50% dell'importo totale delle ritenute IRPEF, dei contributi previdenziali, dell'IVA dei mesi di gennaio – aprile 2022, delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022, sospesi ai sensi dell'art. 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 – L'ultima rata, pari al residuo importo, va versata entro il 16 dicembre 2022 -

Giugno

16- giovedì - IMU – Versamento 1.a rata

30 – giovedì - Soggetti con Bilancio chiuso al **31 dicembre 2021 –** Versamento saldo IRES, IRAP relative all'anno 2021 e 1.a rata di acconto per l'anno 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI;

- **Versamento IRPEF a saldo 2021 e 1° acconto IRPEF 2022 da parte delle persone fisiche** -

- **Versamento dell'IVA dovuta** sulla dichiarazione IVA annuale 2022 per l'anno 2021, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2022 –

- Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc,. erogati dalla Pubbliche Amministrazioni (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito In Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –

Luglio

30 – sabato – 1° agosto-lunedì - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione de lo 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1.a rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno -

Agosto

1° agosto – 4 settembre – domenica – 5 settembre - lunedì

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

20 – martedì - Versamento delle imposte, IVA (2° trimestre), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2022, senza maggiorazione -

./.

Settembre

4 – domenica – 5 - lunedì - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2022 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2022 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

30 – venerdì - Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate del **Modello 730 - 2022** – (Dichiarazione dei redditi per l'anno 2021) -

Ottobre

31 - lunedì - Termine ultimo per la presentazione in via telematica del Modello 770 concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2021 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2022 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** (*due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)* -

Novembre

-16 – mercoledì - IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2022 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2022 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*) -

- **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell'anno 2022 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2022 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

30 -mercoledì -Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2022 per l'anno 2021 da parte dei soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 –

- Presentazione in via telematica della dichiarazione REDDITI 2022 per il 2021 persone fisiche -

-Versamento della 2.a rata di acconto 2022 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 (*entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio)*

– Versamento della 2.a rata di acconto 2022 IRPEF da parte dei soggetti persone fisiche che devono presentare la dichiarazione REDDITI 2022 per il 2021 -

Dicembre

16 – venerdì - IMU – Versamento saldo

27 – martedì – IVA – Versamento acconto 2022

30 – venerdì - Versamento IRES – IRAP a saldo 2021-22 e 1.a rata acconto 2022 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2022 *(sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).* **In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-**

31 – sabato - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –

Febbraio 2022

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2022 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);*

****

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso -

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO DI BOLZANO, 07/01/2022.

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESKOMITEE BOZEN AM 07/01/2022.

Il Presidente - Der Präsident
Klaus Schuster